

N. 743-A)

RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE PISTILLO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 2 giugno 1977*

*(V. Stampato n. 812)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

**col Ministro del Tesoro**

**e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 7 giugno 1977*

Ratifica del Protocollo di proroga della Convenzione sul commercio del grano e adesione al Protocollo di proroga della Convenzione per l'aiuto alimentare, costituenti l'accordo internazionale sul grano del 1971, adottati a Washington il 2 aprile 1974, e loro esecuzione

**Comunicata alla Presidenza il 18 luglio 1977**

ONOREVOLI SENATORI. — I due Protocolli prorogano di un anno (ed esattamente fino al 30 giugno 1975) il cosiddetto « Accordo internazionale del grano » (scaduto il 30 giugno 1974) costituito da due Convenzioni: l'una sul commercio del grano, e l'altra sull'aiuto alimentare, entrambe vertenti su una materia complessa (prezzo internazionale del grano, *stock* di riserva, aiuti alimentari) oggetto di una rinegoziazione globale (in attesa della quale, nel frattempo la proroga sull'Accordo è stata ulteriormente spostata fino al 1977).

La Commissione affari esteri propone la ratifica sottolineando i seguenti dati: la firma del Protocollo di estensione per un anno

della Convenzione sul commercio del grano è stata apposta, dall'Italia, a Washington, il 22 aprile 1974, mentre il 17 giugno 1974 è stata depositata, da parte dell'Italia, sempre a Washington, una dichiarazione di applicazione provvisoria del Protocollo relativo all'estensione della Convenzione per l'aiuto alimentare. Da parte sua il Consiglio internazionale del grano ha esteso più volte il periodo utile per il deposito degli strumenti di ratifica, da parte italiana, di detti Protocolli: nel corso della 79ª Sessione la proroga era stata fissata al 30 giugno 1977 (ma il Governo italiano si propone di ottenere un ulteriore rinvio del termine per la ratifica: al 31 dicembre dell'anno in corso).

PISTILLO, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato, rispettivamente, a ratificare e ad aderire ai seguenti Atti internazionali, adottati a Washington il 2 aprile 1974:

a) Protocollo di proroga della Convenzione sul commercio del grano del 29 marzo 1971;

b) Protocollo di proroga della Convenzione per l'aiuto alimentare del 29 marzo 1971.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo prece-

dente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 9 di ciascun Protocollo.

### Art. 3.

In attuazione del programma di aiuti alimentari della Comunità economica europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è incaricata di provvedere, secondo le norme emanate o che saranno emanate dalla stessa Comunità, alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana.

Le relative spese, valutate in lire 14.200 milioni, sono imputate alla gestione finanziaria dell'AIMA, di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 144.